

STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale "Circolo Giuseppe Dozza TPer-APS"

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione non riconosciuta di Promozione sociale denominata: "Circolo Giuseppe Dozza TPer-APS", con sede legale nel Comune di Bologna, via San Felice 11/d, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al D.Lgs. n. 117/17;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del D.Lgs. n. 117/17;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al D.Lgs. n. 117/17, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, l'Associazione si pone come finalità:

- favorire la socializzazione e l'integrazione;
- tutelare la qualità della vita, la salute e l'ambiente;
- valorizzare il tempo libero;
- promuovere i valori democratici di libertà, pace, dignità, solidarietà, uguaglianza e giustizia sociale.

Per la realizzazione di queste finalità e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di organizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività ludiche, di socialità e sportive con finalità ricreative; spettacoli teatrali, proiezioni e mostre; pubblicazioni, rassegne e dibattiti pubblici; gite e visite guidate; eventi di natura ludico ricreativa con altre associazioni a

livello locale, nazionale e internazionale; organizzazione di gruppi di acquisto solidale e sviluppo di convenzioni con particolare attenzione all'ambito dei servizi per il tempo libero, il turismo e la salute, nonché svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può anche svolgere attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali e nel rispetto del Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/17. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo, conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nel documento di bilancio.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/17.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) Contributi da enti privati;
- 5) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 6) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- 7) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 8) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 9) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- 10) Rendite patrimoniali e raccolta fondi;
- 11) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività continuativa e stabile in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente in cui presta l'attività di volontariato.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile contro i terzi.

Art. 5 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e

comunque senza qualsiasi forma di discriminazione, nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle Associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale aderenti.

Art. 6 – Procedura di ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso come associato potrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, sottoscrivendo apposita domanda, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più soggetti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.

All'atto di accettazione della domanda debitamente comunicata all'interessato, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro degli associati, con contestuale rilascio della tessera associativa, da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo, e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi associati, verificando la corretta annotazione del loro nominativo nel libro degli associati.

Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, al Collegio dei Probiviri, che si pronuncerà sul rigetto entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso.

Art. 7 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza per morosità;
- per esclusione:

- in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e provvedere ad iscrivere l'annotazione sul libro degli associati. Il recesso produce effetto a partire dalla ricezione della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo, fatto salvo il rispetto degli impegni associativi assunti precedentemente.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito anche collettivo, comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso entro sessanta giorni al Collegio dei Probiviri che si pronuncia sull'esclusione entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso. Fino a quella data il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci effettuata trascorsi sessanta giorni dalla delibera adottata dal Consiglio direttivo o alla pronuncia del Collegio dei Probiviri se presentato ricorso.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- esercitare il diritto di voto, una volta assunta la qualifica di socio da almeno 3 mesi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali previa richiesta scritta rivolta all'Organo che ne cura la tenuta, con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso a tali libri potrà avvenire presso la

sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione della vita associativa, durante gli orari indicati dall'Associazione stessa.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione: Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo
- Il Collegio dei Proviviri

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Non è ammessa la presentazione di liste bloccate alle elezioni degli organi associativi.

Art. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

L'assemblea può essere anche tenuta con l'ausilio di strumenti informatici. L'intervento dell'associato in Assemblea può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto; uno specifico regolamento disciplinerà le modalità di funzionamento.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo o da un socio eletto dai presenti.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione degli associati per la consultazione.

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione e inoltre:

- approva il bilancio;
- elegge, previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto. Non possono essere conferite deleghe per la partecipazione e il voto in Assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. Nella seconda eventuale convocazione da

tenersi almeno a distanza di un giorno, le modifiche statutarie sono adottate con almeno un terzo degli associati e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, nonché riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione, devono essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto sia richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Art. 11 –L'organo di Amministrazione: il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 13 e non superiore a 19, eletti dall'Assemblea dei soci, tenendo conto delle basi territoriali dell'Assemblea stessa. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

Entro la data di naturale scadenza dell'organo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea degli associati per il rinnovo delle cariche, nella quale si delibera sul numero dei componenti il consiglio e sulla riserva territoriale.

Possano fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio con ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, i consiglieri rimasti in carica debbono convocare entro venti giorni l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, uno o più Vice-Presidenti, di cui uno vicario, un Segretario e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; a esso spetta pertanto, a titolo esemplificativo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare uno o più dei propri membri a esaminare le domande di adesione;
- deliberare sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni da sottoporre all'approvazione assembleare, ivi incluso quello che definisce i rimborsi spese dei volontari;
- individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dall'assemblea degli associati;

- delegare il Presidente a stipulare gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa e la modalità del suo versamento.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni tre mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano chiesta.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario, o da un sostituto e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da Presidente e Vice Presidente o Vice Presidenti se più di uno, Segretario, Amministratore e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro interne da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di associati e non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limini delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione urgente del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente può delegare parte delle proprie competenze a membri del Consiglio Direttivo, specificando i limiti della delega.

Art. 13 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo ha forma collegiale o monocratica. I suoi componenti possono essere scelti anche tra i non soci e sono rieleggibili.

Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti e almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Nel caso di organo monocratico, i predetti requisiti devono essere posseduti dall'unico componente.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale, qualora predisposto, sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro) del D.Lgs. n. 117/17.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Art. 14 - Collegio dei Probiviri

Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione delle controversie di qualsiasi natura insorte tra i soci e tra questi e l'Associazione quando facoltativamente l'associato vi facesse ricorso. Il numero complessivo dei suoi membri, compreso tra 3 e 5, è deliberato dall'Assemblea con le stesse

modalità e per lo stesso periodo di durata delle cariche stabilite per il Consiglio Direttivo.

I componenti del collegio decidono in qualità di amichevoli compositori nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni dell'Associazione.

In particolare, il Collegio dei Probiviri:

- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

Il collegio elegge al suo interno un Presidente, il quale cura la convocazione delle riunioni, le presiede e cura il libro dei verbali. Le decisioni del collegio dei Probiviri devono essere assunte con la presenza di almeno tre membri e sono soggette a impugnazione davanti all'Assemblea dei soci. Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.

Art. 15 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
- registro dei volontari.

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali. Tali documenti associativi devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà fare domanda scritta e farsi carico delle relative spese.

Art. 16 - Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche associative previste nel presente statuto sono completamente gratuite, salvo il componente o i componenti dell'Organo di Controllo in possesso dei requisiti professionali.

Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In tal caso sarà nominato un liquidatore scelto anche tra i non associati, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

All'atto di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea, sentito l'organismo di controllo preposto o previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, delibererà in merito alla

destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione:

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea straordinaria che perseguono finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità, fatta salva destinazione imposta per legge.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo Settore.